schema

ACCORDO DI DILAZIONE E DELEGAZIONE

TRA

o C.F	con sede in in persona di inlie, etc, indicare gli estremi del sogi della Stazione Appaltante), il qua procura i cui estremi sono indicati	(In caso di ggetto titolare del ale interviene nel
	1	an Anegato / an
presente Atto, ("Imp	resa)	
	${f E}$	
La Stazione	appaltante,	con sede
a	, via	
C.F	, in persona di	, rappresentato ai
fini del presente at	to dal Dott(" Stazione Appaltante ").	
	•	

La Regione Campania (La "Regione")

PREMESSO CHE

- In data 6 dicembre 2011 è stata emanata la deliberazione della Giunta della Regione n. 696 avente ad oggetto "Approvazione dell'Accordo quadro tra la Regione Campania, l'ANCE Campania e L'ACEN
- In data 12 marzo 2012 è stato sottoscritto il protocollo avente ad oggetto ACCORDO QUADRO tra REGIONE CAMPANIA, ANCE Campania, ACEN e ANCI Campania in materia di certificazioni prosoluto delle Stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali ("Accordo Quadro").
- - A far data dal 26 marzo 2012, ovvero dalla pubblicazione sul BURC della delibera di Giunta Regionale n. 105 del 13 marzo 2012 avente ad oggetto "Deliberazioni di Giunta Regionale n.

696/2011 e n. 803/2011. Attuazione" è decorso, ai sensi del punto 3 della citata delibera di G.R. n. 105 del 13 marzo 2012 il termine perentorio di trenta giorni (30 giorni) per la presentazione delle istanze di certificazione da parte delle imprese interessate nei confronti delle Stazioni Appaltanti loro debitrici per lavori finanziati almeno in parte dalla Regione Campania (la "Certificazione del credito").

-	L'Impre	esa è tit	olare nei	con	ıfronti dell	la S	tazione	e Ap	ppaltante d	i un
	credito	certo,	liquido	ed	esigibile	in	virtù	di	contratto	del
			n. rep		• • • • • • • • • • • • •					

In data è intervenuta, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro, la certificazione del credito vantato dall'Impresa nei confronti della Stazione Appaltante e che si allega (v. Allegato n. 2) al presente accordo ("Certificazione del Credito").

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l'Impresa, la Stazione Appaltante e la Regione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati, espressamente richiamati, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ("**Accordo**").

Articolo 2

CONTENUTO DELL'ACCORDO

- **1.** Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo Quadro, ha contenuto misto e dunque regolamenta contestualmente:
- a) la dilazione di pagamento del credito, individuato nel successivo articolo 3 comma 1 del presente Accordo, e vantato dall'Impresa nei confronti della Stazione Appaltante ("**Dilazione di Pagamento**");

b) la delegazione di pagamento del medesimo credito nei confronti della Regione che pertanto si obbliga ai sensi dell'articolo 1269 comma 1 c.c. ("**Delegazione di pagamento**").

Articolo 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo ("Crediti Certificati e Delegati") esclusivamente le posizioni relative ai Crediti (come di seguito definiti), che siano stati certificati, e pertanto riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell'ambito ed ai sensi della Procedura di Certificazione ("Crediti Certificati") e che siano al contempo, in virtù delle verifiche effettuate a seguito dell'intera procedura di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro, oggetto della Delegazione di pagamento accettata dalla Regione Campania.

- 2. L'importo del Credito Certificato e Delegato sarà specificamente determinato, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, e ai sensi e a conclusione dell'iter procedurale di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro.
- **3.** Il Credito oggetto della Delegazione di Pagamento accettata dalla Regione è indicato, ai fini della puntuale determinazione dell'oggetto del presente Accordo, nello schema allegato al presente Accordo che sarà sottoscritto dalla Regione a conclusione della procedura di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro.
- **4.** L'Impresa e la Stazione Appaltante si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1346 Cod. Civ., l'oggetto del presente Accordo è determinabile ai sensi e con le modalità di cui ai primi tre comma del presente articolo e sarà dunque determinato a seguito della compilazione e sottoscrizione da parte della Regione Campania dell'Allegato 3 al presente Accordo.
- **5.**Le parti si impegnano a trattare, come in effetti con il presente Accordo trattano, esclusivamente i Crediti Certificati e Delegati che siano nella piena, completa e libera titolarità e/o disponibilità dell'Impresa.

Articolo 4

DILAZIONE DI PAGAMENTO

- 1. I Crediti Certificati e Delegati sono oggetto di dilazione di pagamento, ai sensi dell'Articolo 3 dell'Accordo Quadro e ai sensi del punto 9 della Delibera di G.R. n. 105 del 13 Marzo 2012, in dieci rate costanti mensili, (ciascuna, "Rata di Pagamento del Credito") da corrispondersi l'ultimo Giorno Lavorativo di ogni mese, fatta eccezione per i mesi di dicembre e gennaio, e fino al;
- **2.** La Regione riconosce all'Impresa un contributo parziale quale concorso alle spese sostenute dall'Impresa ("**Indennizzo di Dilazione**").
- 3.L'Indennizzo di Dilazione è pari al prodotto del tasso variabile EURIBOR a un mese, divisore 365, rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore nella tabella EURIBOR EUREPO (o rilevazione equivalente, come ad es. REUTER), determinato con valuta pari all'inizio di ogni mese di riferimento, maggiorato di punti percentuali, per il credito residuo al maturarsi di ciascuna Rata di Pagamento del Credito e dunque alla fine di ogni mese del periodo di dilazione, con riferimento al periodo di dilazione (dalla data di stipula del presente Accordo fino all'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente il primo anniversario di stipula del presente Accordo).
- **4.** Il pagamento dell'Indennizzo di Dilazione avverrà in proporzione e in concomitanza del pagamento delle rate mensili di cui al comma 1 del presente articolo.
- **5.** Ai sensi dell'articolo 5 Accordo Quadro e del punto 6 della Delibera di G.R. n. 105 del 13 Marzo 2012, l'indennizzo di dilazione è corrisposto in misura non superiore complessivamente ad euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 a valere sul corrente esercizio finanziario ed euro 2.500.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013.

Articolo 5

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

- **1.**La Stazione Appaltante si impegna ad espletare con speditezza ogni attività preordinata a consentire l'attivazione della Delegazione di Pagamento con i contenuti e le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Accordo Quadro.
- **2.**Ai sensi dell'articolo 3.4 dell'Accordo Quadro, la Regione si obbliga verso l'Impresa ai sensi dell'articolo 1269 comma 1 c.c. (Delegazione di pagamento) e in base a quanto stabilito all'articolo 4 comma 1 del presente Accordo in tema di Dilazione di Pagamento.

Articolo 6

IMPEGNI A CARICO DELL'IMPRESA

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 6, comma 1 e 2 dell'Accordo Quadro, in ordine ai Crediti Certificati e Delegati, l' impresa si impegna ad astenersi dal proporre azioni legali finalizzate al riconoscimento o alla riscossione dei medesimi crediti, nonché a sospendere quelle eventualmente in corso, rinunciando in ogni caso, relativamente ai medesimi crediti, ad ogni azione esecutiva o di ottemperanza per un periodo pari a due mesi oltre a quello previsto per la durata della delegazione di pagamento, a far data dall'accettazione da parte della regione della Delegazione di Pagamento medesima
- 2. Relativamente alle azioni in corso, l'Impresa dovrà procedere alla rinuncia delle azioni relative al credito certificato e delegato, depositando l'istanza di rinuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente e notificando la stessa alla controparte in giudizio (Stazione Appaltante) e Regione Campania, secondo quanto stabilito nell'accordo quadro all'art. 6.
- **3.** L'impresa rinunziante non sarà beneficiaria di alcun rimborso per le spese legali che si riterranno integralmente compensate tra le parti.
- **4.** In caso di procedure esecutive già avviate, l'Impresa si impegna ad inserire nella rinuncia anche apposita istanza di svincolo delle somme certificate ed effettivamente liquidate. In tal caso la delegazione avrà efficacia a partire dall'avvenuta adozione del provvedimento di svincolo da parte del Giudice dell'esecuzione.

Articolo 7

CREDITI

NON OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1. La Stazione appaltante e la Regione riconoscono che i Crediti che, per qualsiasi motivo, non saranno certificati all'esito della Procedura di Certificazione, non saranno in alcun modo pregiudicati dalla mancata certificazione, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente all'avvio della Procedura di Certificazione ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione, pretesa a azione.
 - 2. La Stazione appaltante e la Regione riconoscono che i Crediti Certificati, ma non oggetto di Delegazione di pagamento, ovvero

oggetto di delegazione ma che non hanno trovato capienza, non saranno in alcun modo pregiudicati, rimanendo immutato il loro stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente Accordo ed impregiudicata la possibilità per il loro legittimo titolare di esercitare ogni diritto, richiesta, ragione, pretesa e azione, previa rinuncia alla parte di credito delegata, secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 2, del presente Accordo.

- **3.** Parimenti restano impregiudicate le posizioni di cui sono titolari la Stazione Appaltante e la Regione per i crediti non oggetto del presente Accordo in quanto non oggetto di dilazione e delegazione.
- **4.** Stante il divieto di certificazione previsto per le Regioni sottoposte al piano di rientro del disavanzo sanitario, l'attività istruttoria e di riscontro contabile effettuata dalla Regione Campania non costituisce presupposto per la sua esigibilità in quanto non assimilabile alla certificazione.

Articolo 8

EFFETTI DELL'ACCORDO

1.Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Impresa, da un lato, e la Stazione appaltante, dall'altro, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere a qualsiasi titolo, anche per danni e per qualsivoglia ragione dipendente, connessa e/o conseguente alle prestazioni sottostanti i Crediti certificati e delegati.

Articolo 9

DICHIARAZIONI E GARANZIE

- **1.**Ciascuna Impresa, per quanto di rispettiva competenza e spettanza, dichiara e garantisce alla Stazione Appaltante che:
- 1.a. dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente Accordo ed ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con o in relazione a detto Accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato ed ai firmatari del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- **1.b** ha posto in essere tutti gli atti interni necessari al fine di: autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo siano legittime, valide e

vincolanti per la stessa, dichiarando altresì che ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;

- 1.c la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo Transattivo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: (a) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (b) leggi, norme e regolamenti ad essa applicabili; (c) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per la stessa; ovvero (d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per la stessa.
- **2.** La Stazione Appaltante prende atto e riconosce che l'Indennizzo di Dilazione concordato tra le Parti non costituisce interesse per la dilazione concessa alla Stazione Appaltante.
- 3. L'impresa e gli eventuali cessionari ed ulteriori cessionari del Credito Certificato, si impegnano a comunicare all'Ufficio preposto presso l'AGC...... ed all'AGC..... le informazioni necessarie al monitoraggio dei pagamenti da parte della Regione previsti ai sensi del presente Accordo. A tal fine, in caso di cessione del credito, l'impresa cedente si impegna a mettere il cessionario nella piena conoscenza delle informazioni necessarie al monitoraggio dei pagamenti da parte della Regione.

Articolo 10

CEDIBILITA' DEI CREDITI CERTIFICATI

- 1.L'impresa potrà cedere, anche prima dell'accettazione della delegazione di pagamento, i Crediti certificati.
- 2.Gli atti di cessione dei Crediti Certificati dovranno essere formalizzati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i..
- 3.La Stazione Appaltante presta sin d'ora la propria adesione ed accettazione alla cessione a favore di banche o intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui all'articolo 106 o 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e, in futuro, nell'albo di cui all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, come modificato dall'art. 7 del D. lgs. n. 141/2010, nonché a favore di imprese di assicurazione che siano regolarmente iscritte in uno degli albi delle imprese assicurative tenuti dall'ISVAP, nonché a favore di qualsivoglia altro soggetto a ciò abilitato dalla legge, ferme restando le limitazioni previste dalle norme vigenti.
 - La Stazione Appaltante rinuncia sin d'ora nei confronti di tali cessionari, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 Cod. Civ., ad opporre qualsiasi eccezione in relazione a tali crediti, eventualmente vantati o che la Stazione appaltante potrà vantare nei confronti

dell'Impresa cedente, nonché qualsiasi altra eccezione fondata sui rapporti intercorrenti tra la Stazione appaltante e l'Impresa cedente, e tra la Stazione appaltante ed i cessionari.

- 4. Resta inteso che ciascun cessionario dei Crediti Certificati avrà la facoltà di cedere ulteriormente, in tutto o in parte, detti Crediti Certificati, a favore di altre banche o intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui all'articolo 106 o 107 del D. Lgs n. 385/1993 e, in prospettiva, nell'albo di cui all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, come modificato dall'art. 7 del D. lgs. n. 141/2010, nonché a favore di imprese di assicurazione che siano regolarmente iscritte in uno degli albi delle imprese assicurative tenuti dall'ISVAP nonché a favore di qualsivoglia altro soggetto a ciò abilitato dalla legge. La Stazione appaltante presta sin d'ora la propria adesione ed accettazione alla suddetta ulteriore cessione dei Crediti Certificati relativi a ciascuna Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006, e rinuncia sin d'ora nei confronti di tali ulteriori cessionari, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1248 Cod. Civ., ad opporre qualsiasi eccezione in relazione a tali crediti, eventualmente vantati o che la Stazione appaltante potrà vantare nei confronti dell'Impresa cedente, nonché qualsiasi altra eccezione fondata sui rapporti intercorrenti tra la Stazione appaltante e l'Impresa cedente, e tra la Stazione appaltante ed i Cessionari.
- 5. La Stazione Appaltante prende atto che ciascun cessionario e/o ulteriore cessionario potrà concludere accordi di garanzia con imprese di assicurazione ("Garante"), ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009, e presta sin d'ora la propria irrevocabile adesione ed accettazione alla surroga in tutti i diritti relativi ai Crediti oggetto della garanzia, da parte del Garante che sia regolarmente iscritto in uno degli albi delle imprese assicurative tenuti dall'ISVAP. La Stazione Appaltante, per quanto occorra, espressamente dichiara e dà atto che le rinunce ad opporre eccezioni già formulate nel presente Accordo nei confronti dei cessionari o ulteriori Cessionari varranno, ad ogni effetto di legge, nei confronti del Garante, e si impegna, dietro richiesta del Garante, a reiterarle espressamente in favore dello stesso. L'eventuale surroga del Garante o cessione dei Crediti Certificati al Garante al sarà comunicata alla Stazione appaltante, all'AGC 14 ed all'AGC 18.
- **6.**Le Parti concordano che tutti i diritti costituiti ai sensi del presente Accordo a favore dell'Impresa, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto alla risoluzione del presente Accordo, si intendono costituiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

1411 Cod. Civ., anche in capo ad ogni cessionario, ulteriore cessionario dei Crediti Certificati e Garante ai sensi del presente Articolo.

Articolo 11

DEBITI NEI CONFRONTI DELL'ERARIO

Come da attestazione rilasciata da Equitalia S.P.A di cui all'allegato 4 al presente Accordo, l'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, non è titolare di alcun debito nei confronti dell'Erario né di rateizzazioni di debito nei confronti dell'Erario.

Articolo 12

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del D.lgs n. 163, l'impresa come da DURC di cui all'allegato 6 al presente Accordo risulta in regola con gli obblighi contributivi.

Articolo 13

SPESE

1. Le eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di quella delle parti che avesse interesse alla registrazione medesima.

Articolo 14

COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione re seguenti indirizzi:	elativa al presente Accordo dovrà essere inviata ai
	Impresa;
	Stazione Appaltante;
	Regione Campania.

Articolo 15

TUTELA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1.Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (il "Codice") ciascuna delle Parti dà atto di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sul trattamento dei dati personali di rispettiva pertinenza (dati "comuni" quali denominazione/ragione sociale, indirizzo, ecc.), raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla costituzione ed all'esecuzione del presente rapporto contrattuale e dei reciproci rapporti commerciali. Il conferimento dei summenzionati dati personali è necessario per realizzare le menzionate finalità ed il mancato conferimento dei dati non permetterebbe l'instaurazione del rapporto contrattuale. Peraltro, per il trattamento relativo a dette finalità, l'articolo 24, comma 1 lettera b) del Codice non richiede il consenso espresso delle Parti. Le Parti, in qualità di autonomi titolari di trattamento, prendono, altresì, atto dei diritti ad esse spettanti in virtù dell'articolo 7 del Codice.
- 2. Con riferimento specifico, inoltre, al trattamento dei dati personali della Stazione appaltante raccolti da ciascuna Impresa, la Stazione appaltante dà atto di aver ricevuto l'informativa riportata in Allegato 4 al presente Accordo e, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell'informativa, ivi inclusa la comunicazione, in Italia e all'estero, ai soggetti e/o alle categorie di soggetti ivi elencati.

Articolo 16

LEGGE REGOLATRICE

1. Il presente Accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.

Articolo 17

FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Articolo 18 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il presente Accordo comprende i seguenti Allegati:

Atto di certificazione.

Atto di determinazione del Credito Certificato e Delegato.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Attestazione Equitalia.

Documento Unico Regolarità Contributiva dell'Impresa (DURC).

Procura dell'Impresa.

[IMPRESA]	
[STAZIONE APPALTANTE]	
(REGIONE CAMPANIA)	

ALLEGATO 1

Certificazione del credito di cui all'articolo 4 dell'Accordo quadro - tra

REGIONE CAMPANIA, ANCI Campania, ANCE CAMPANIA e ACEN

in materia di certificazioni "pro soluto" da parte delle stazioni appaltanti

finanziate con fondi regionali - approvato con delibera di Giunta della

Regione Campania n. 696 del 6 dicembre 2011 pubblicata sul BURC n.

79 del 27 dicembre 2011 e di cui al Decreto Ministero Economia e

Finanza del 19 maggio 2009 di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis,

del D.L. n. 185/08 e s.m.i.

LA SOTTOSCRITTA

Denominazione (*)¹
Sede Legale (indirizzo completo) (*)
Sede Operativa (indirizzo completo) (*)
Iscrizione CCIAA (*)
Iscrizione nel Registro delle Imprese (*)
Codice Fiscale (*)
Partita I.V.A. (*)

¹I campi contrassegnati con l'asterisco sono da ritenersi obbligatori

Legale Rappresentante (Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita,
estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza) (*)
Riferimenti Telefonici(*)
Telefax (*)
E-mail (*)
Codice IBAN del Conto Corrente Dedicato (*)

DICHIARA

Di essere titolare del seguente credito nei confronti di Codesta Spett.le
Stazione Appaltante:
Credito complessivo di euro(in cifre
e in lettere) (*)
per(indicazione
del SAL e/o del Certificato di pagamento e/o della fattura, nonché numero
e data di Repertorio del relativo contratto) (*)
Denominazione della Stazione Appaltante (*)
Ufficio Competente (*)
Codice Fiscale (*)
Sede (indirizzo completo) (*)
Riferimenti Telefonici (*)

E-mail (*)

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione dell'amministrazione statale interessata).

FA ISTANZA

a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di certificare il credito di cui alla presente istanza, anche ai fini della cessione pro-soluto del credito stesso, secondo il seguente schema:

Vista l'istanza presentata da (dati del creditore) in data (*)						
Riscontrato	che	il	credito	complessivo	di	euro
			(in ci	fre e in lettere) (*))	
per	• • • • • • • • •		•••••		(indica	azione
del SAL e/o del Certificato di pagamento e/o della fattura nonché numero e						
data di Repertorio del relativo contratto) (*)						
di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo,						
liquido ed esigibile alla data del; (ovvero, in caso di certificazione						
negativa, occor	rrerà ris	contrar	e che il cr	edito non è cert	o, liquid	lo, ed
esigibile); (*)						

SI CERTIFICA

Che il credito complessivo di euro(in
cifre e in lettere) di cui risulta titolare il creditore sopra indicato è certo
liquido ed esigibile alla data del; (*)
a) Per il medesimo credito sussiste iscrizione nel conto dei residui
passivi dell'esercizio; (*)
b) Il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa
······································
c) che la quota a carico della regione Campania è pari a
·····;
d) che la AGC della regione Campania competente è
;
e) per i soli soggetti tenuti al rispetto del patto di stabilità interno:
che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del
credito potrà essere corrisposto alla Banca o Istituto finanziario,
entro la data dele con l'indicazione delle modalità
(in unica soluzione, ovvero in via dilazionata).

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro ($in \in e$ in lettere) (*)

composto da sor	ta capitale	euro	(in cifre	e in lettere) o	e interessi	i
legali e moratori	euro	(in c	fre e in lette	re) (*)		
per		(descrizione	dell'appalto), numero e	e data di	i
Repertorio del re	elativo cont	ratto e impor	to complessi	vo dello stes	so) (*)	
Documenti	di	Spesa	relativi	al	credito)
	(c	ontratto/fatti	ıra/parcella/	certificato	di	i
pagamento/ecc.,	con indica	zione del nui	nero, della d	lata e dell'in	iporto dei	i
rispettivi docume	enti) (*)					
Altro	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(riportar	e ogni altro	elemento,	,
in possesso dell'istante, utile all'individuazione del credito)						
Luogo e Data (*	:)	Sottoscri	zione	dell	'Impresa	ì
richiedente(*)						
		Sottoscri	zione	della	Stazione	•
Appaltante(*)						
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196, si autorizza il						

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura finalizzate alla cessione dei crediti. (*)

Luogo e Data (*)

 $Sottoscrizione\ (*)$

ALLEGATO 2

Atto di determinazione del credito certificato e delegato

(da compilare ed allegare a seguito della conclusione dell'iter di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro e a seguito dell'accettazione da parte della Regione Campania)

ALLEGATO 3

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (il Codice), ciascuna Impresa informa che:

- I dati personali "comuni" della Stazione appaltante (dati identificativi, dati patrimoniali, dati relativi alla posizione debitoria, ecc., in prosieguo i Dati) sono raccolti direttamente da ciascuna Impresa.
- I dati saranno trattati da ciascuna Impresa per tute le finalità connesse e/o strumentali alla costituzione e all'esecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e ciascuna Impresa e all'adempimento dei connessi obblighi normativi. Il conferimento dei Dati è necessario per realizzare le menzionate finalità ed il mancato conferimento dei Dati non permetterebbe l'instaurazione del rapporto contrattuale.
- Il trattamento dei Dati sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee previste dal Codice, in modo da garantire la riservatezza dei Dati.
- I Dati circolano/sono destinati a circolare nel territorio italiano e all'estero, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Paesi extracomunitari.
- I Dati che non saranno diffusi potranno essere comunicati ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

soggetti terzi, in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero su richiesta di pubbliche Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

consulenti e fornitori di ciascuna Impresa (ivi inclusi i legali eventualmente incaricati del recupero dei credito di cui la Stazione appaltante è debitrice), per tutte le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente Accordo e/o strettamente connesse e strumentali ai rapporti con la Stazione

Appaltante (a titolo meramente esemplificativo, verifiche e valutazioni sull'andamento dei rapporti) e/o finalità comunque funzionali all'attività di ciascuna Impresa;

banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in relazione ad operazioni di cessioni di crediti nelle quali risulti incluso il credito originato dal presente contratto. I dati personali della Stazione Appaltante potranno, altresì, essere comunicati a tutti i soggetti terzi coinvolti a vario titolo nelle predette operazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, soggetti incaricati di effettuare analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi per finanziare l'acquisto dei crediti medesimi; soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti ceduti, ecc.).

La comunicazione dei Dati alle predette categorie di soggetti può avvenire in assenza del consenso espresso dell'interessato, rispettivamente ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) del Codice (limitatamente alle categorie di soggetti elencati al primo punto del paragrafo 5 che precede) ed ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere b) ed e) del Codice (limitatamente alle categorie di soggetti elencati ai punti 2 e 3 del paragrafo 5 che precede).

Il Titolare del trattamento, al quale potrà essere indirizzata ogni richiesta di informazione e/o ogni comunicazione relativa all'esercizio di cui all'articolo 7 del Codice, è ciascuna Impresa.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice, la Stazione appaltante ha diritto, in qualità di "Interessato", di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- ottenere l'indicazione:
- 1. dell'origine dei dati personali;
- 2. delle finalità e modalità del trattamento;
- 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato;
- 5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

ottenere:

- 6. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- 7. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 8. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

di opporsi, in tutto o in parte:

- 9. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 10. al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.